

REGOLAMENTO BULLISMO E

CYBERBULLISMO Integrazione al Regolamento d'Istituto

**Approvato con delibera del Consiglio
d'Istituto**

Seduta del 16 giugno 2025, delibera n. 20

Da rivedere in base agli articoli

Norme Di Riferimento

Premessa

Disposizioni Generali

Art.1 Bullismo

Art.2 Cyberbullismo

Art. 3 Classificazione Bullismo

Art. 4 Disposizioni Generali

Art. 5 Figure Di Riferimento

Art. 6 Referenti Bullismo e Cyberbullismo

Art.7 Team Antibullismo e per l’Emergenza

Art. 8 Dirigente Scolastico

Art.9 Docenti

Art. 10 Personale Scolastico

Art. 11 Collaborazione Con Le Famiglie

Art. 12 Doveri Degli Studenti

Art 13 Prima Segnalazione

Art. 14 Valutazione Approfondita

Art. 15 Gestione Del Caso

Sanzioni Disciplinari

Norme di riferimento

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- Artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge del 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)
- Legge del 17 maggio 2024 n. 70 (che sostituisce e modifica la Legge del 29 maggio 2017, n. 71), “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”
- Nota MIM n. 121 del 20/01/2025.

Premessa

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento ad integrazione del Regolamento d'istituto, individua i criteri per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento sia disciplinari e legati alle competenze e ai contenuti, sia relazionali. Come luogo di formazione la scuola è chiamata a contribuire, in collaborazione con la famiglia, alla crescita culturale e alla crescita della persona e dei suoi valori. In questo contesto si inseriscono le misure di questo documento, finalizzate a prevenire e contrastare le forme di discriminazione, bullismo e cyberbullismo.

Disposizioni Generali

Art.1

BULLISMO

Con il termine bullismo si indica l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- **INTENZIONALITA'**: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- **PERSISTENZA**: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno carattere isolato.
- **ASIMMETRIA DI POTERE**: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- **LA NATURA DEL GRUPPO DEL FENOMENO**: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Art.2

CYBERBULLISMO

Con il termine cyberbullismo si indica qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di cyberbullismo:

NOME	DEFINIZIONE
FLAMING	Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.
EXCLUSION	Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.
DENIGRATION	La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di "danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre per un'ulteriore

	umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relativi alla vittima.
IMPERSONATION	Consiste nel furto d'identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.
HARASSMENT	Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate, come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti ed offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e gruppi di discussione.
CYBERSTALKING	E' la versione online del reato di stalking, che mira a molestare, perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.
HAPPY SLAPPING	Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.
SEXTING	Si riferisce alla pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.
OUTING AND TRICKERY	Consiste nella pubblicazione/condivisione di informazioni private o imbarazzanti su una persona, le quali sono state estorte con l'inganno (creando un clima di fiducia) allo scopo premeditato di condividerle nel cyberspazio a sua insaputa.
DOXING	Riguarda la diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete Internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il BULLISMO DIRETTO è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima. Può essere:

- **VERBALE**: si attacca con insulti, offese, prese in giro, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;
- **FISICO**: si colpisce fisicamente con calci, pugni, spinte o qualsiasi atto violento fisico;
- **RAZZISTA**: il motivo è il colore della pelle, l'etnia, il modo di parlare la lingua, la religione o le diverse credenze;
- **SESSUALE**: si tratta di umiliare e ferire la vittima con offese ed aggressioni di natura sessuale;
- **OMOFOBICO**: sia fisico sia verbale, è motivato dalla diversità reale o presunta nella

sessualità della vittima.

Il BULLISMO INDIRETTO: tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, quindi è più subdolo. Può essere:

- RELAZIONALE: si incoraggiano gli altri a interrompere le amicizie con la vittima o a trattarla in modo ostile;
- ESCLUSIONE SOCIALE: si esclude intenzionalmente una persona dalle attività di gruppo o dai circoli sociali favorendo solitudine e senso di inadeguatezza;
- GOSSIP: si diffondono voci false o distorte su qualcuno per danneggiarne la reputazione e le relazioni sociali;
- CYBERBULLISMO: si utilizzano i social media e altre piattaforme online per diffondere contenuti offensivi o per isolare la vittima.

Art. 4

DISPOSIZIONI GENERALI

La Dirigente Scolastica individua all'interno del Collegio dei Docenti, due referenti (una per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria) con il compito di coordinare il team Antibullismo di cui fanno parte anche gli animatori digitali.

Inoltre promuove:

- il coinvolgimento, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, di tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- la previsione all'interno del PTOF di corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 5

FIGURE DI RIFERIMENTO

Presso l'IC Nichelino 2 sono istituite le seguenti figure di riferimento:

- 1° Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo scuola primaria
- 2° Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo scuola secondaria
- Team Antibullismo/Team per l'emergenza (costituito da animatore digitale, psicologa dello sportello d'ascolto e pedagoga d'istituto).

Art. 6

REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

I referenti del bullismo e cyberbullismo sono nominati dal Dirigente scolastico e promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale. Inoltre:

- Coordinano le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo;
- Curano la comunicazione interna ed esterna: diffonde iniziative (bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione);
- Curano (d'intesa con la DS) la comunicazione esterna con istituzioni, famiglie e operatori esterni per realizzare progetti di prevenzione;
- Raccolgono e diffonde documentazione e buone pratiche;
- Promuovono lo star bene a scuola e la valorizzazione di metodologie innovative;
- Progettano percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete);
- Sensibilizzano i genitori e li coinvolge in attività formative;
- Pianificano, col supporto del Team, attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.

Art. 7

TEAM ANTIBULLISMO/TEAM PER L'EMERGENZA

Il Team è composto da docenti e da esperti esterni e/o psicologo scolastico, se presenti all'interno dell'istituzione scolastica, e viene nominato dal Dirigente scolastico.

Il Team ha il compito di (nota MI 482 del 18/2/2021):

- Coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- Intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo;
- Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per continuare a realizzare attività di prevenzione;
- Favorire un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

In attuazione del PTOF il team opererà:

- ✓ Alla pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell'istituto e alle loro famiglie. Nella "Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo" (7 febbraio) verrà promossa una riflessione in tutte le classi;
- ✓ Alla partecipazione a eventi/concorsi locali e nazionali;

- ✓ Al coinvolgimento di Enti Esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Associazione dei Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità;
- ✓ Alle azioni di monitoraggio dei processi e di rilevazione finale degli esiti;
- ✓ Alla cura dell'apposita sezione già presente sul sito istituzionale.

Art.8

DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Inoltre informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori stessi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'Istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'attivazione delle misure rieducative.

Art. 9

DOCENTI

Ai fini del presente regolamento, i docenti intraprendono azioni adeguate, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione, sia nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; inoltre valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 10

PERSONALE SCOLASTICO

I collaboratori scolastici e il personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi ordinari compiti di

sorveglianza e vigilanza degli alunni e dei locali della scuola, avranno cura di vigilare e segnalare anche i comportamenti in violazione del presente regolamento. Tutto il personale scolastico è considerato parte attiva nella prevenzione di contesto di eventi di bullismo e cyberbullismo

Art. 11 COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno le famiglie partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

Inoltre:

- sono attente a comportamenti anomali dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti ;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 12 DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale. Inoltre:

- mettono in atto azioni di formazione tra pari, peer to peer;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 13 PRIMA SEGNALAZIONE

Qualora emergano o vengano segnalate, situazioni valutate rilevanti ai fini del presente regolamento, il docente, o chiunque ne abbia notizia, lo comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico, o al Referente del bullismo e cyberbullismo, o ai docenti ed eventuali altri educatori della classe o coinvolti a qualunque titolo nell'episodio segnalato.

Il docente che ha raccolto la prima segnalazione, unitamente agli altri docenti di cui al punto

precedente, raccoglie informazioni sull'accaduto e riferisce al Dirigente che insieme ai docenti di classe procederà ad analizzare la situazione anche tramite colloqui con tutte le parti coinvolte.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, ovvero non si ritiene di intervenire in modo specifico, prosegue il compito educativo.

Art. 14

VALUTAZIONE APPROFONDIRITA

Se dalla valutazione della prima segnalazione di cui al punto precedente emergono circostanze che richiedono un approfondimento, viene avviata una istruttoria per la valutazione approfondita del caso.

Il Team specializzato, insieme ai docenti che hanno accolto la prima segnalazione, con il contributo della vittima, dei compagni e di testimoni, raccoglie informazioni ulteriori, utili al fine di assumere una decisione, seguendo le indicazioni operative inserite all'interno dell'E Policy d'istituto.

Saranno attivati dei colloqui con tutti gli attori coinvolti, secondo le modalità più adeguate alla circostanza, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione e di assumere una decisione legata, alla gravità dell'evento.

Art. 15

GESTIONE DEL CASO

Verranno attivati, in base al principio di gravità della situazione, i seguenti interventi educativi/formativi o disciplinari:

- interventi educativi nelle classi; a supporto dello sviluppo delle competenze socio-emotive,
- interventi individualizzati per gli alunni coinvolti (vittima e bullo) a supporto dello sviluppo delle competenze socio-emotive;
- eventuale coinvolgimento delle famiglie.

In caso di situazioni di particolare gravità o reiterazione di comportamenti è previsto l'intervento del Consiglio di classe dal punto di vista disciplinare (sanzione)

SANZIONI DISCIPLINARI

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
Rispetto degli altri Dignità della persona: Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali	Fattispecie: Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. Aggravante Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc.	• Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.
Integrità fisica e morale.	Fattispecie: Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. Aggravante Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	Fattispecie: Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....). Aggravanti Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E'importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti. • Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo • Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg • Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg • Se reato: procedura perseguibile d'ufficio